

Statuto dell' istituzione di patronato – Sozialer Beratungsring



art. 1: costituzione, denominazione e sede

In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto di Autonomia riguardanti la previdenza sociale e beneficenza ed in applicazione dell' art. 6 D.P.R. dd. 06.01.1978 n. 58, ad iniziativa dell'ASGB (Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi U.S.A.S) viene costituito l'istituto Sozialer Beratungsring (S.B.R.) come istituto di Patronato con sede legale in Bolzano, via Bottai 30. L'istituto di Patronato e di assistenza sociale costituito ai sensi dell'art. 2 del DLCPS 29.07.1947 n. 804 e della legge 27.03.1980 n. 112 assume personalità giuridica di diritto privato.

art. 2: finalità dell'istituto

Il Patronato ha la funzione di offrire a tutti i lavoratori nella Provincia di Bolzano i servizi di assistenza e di rappresentanza ai sensi ed agli effetti del D.L. 29 luglio 1947 n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative norme di attuazione.

Il patronato pratica la sua attività nella Provincia di Bolzano. Nell'ambito delle previsioni legali e per i fini previsti dal presente statuto il Patronato é autorizzato ad asumere impegni e ha capacità processuale.

art. 3: compiti dell'istituto

Il Patronato ha i seguenti compiti:

- 3.1 promuovere l'assistenza morale negli eventi di danno che colpiscono il lavoratore o i suoi familiari, nonché il soccorso e aiuto da parte delle opere e degli istituti di beneficenza;
- 3.2 tutelare, assistere e rappresentare indistintamente tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi nonché i loro familiari ed aventi causa nello svolgimento delle pratiche amministrative, medico legali e in sede giurisdizionale occorrenti per conseguire le presentazioni previdenziali ed assistenziali previste dalle leggi sulla previdenza obbligatoria in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità, vecchiaia, morte, tubercolosi, malattie comuni, nuzialità e natalità, dalle norme riguardanti altri trattamenti previdenziali o assistenziali e gli assegni familiari, dalle disposizioni sulle pensioni civili e militari e sui danni di guerra, nonché da contratti e accordi di lavoro, dalle convenzioni internazionali e da regolamenti e statuti concernenti la previdenza o l'assistenza sociale sanitaria;
- 3.3 provvedere all'assistenza dei lavoratori frontalieri e di tutti gli emigranti in conformità delle disposizioni che regolano l'attività di patronato nel campo dell'emigrazione;
- 3.4 svolgere assistenza educativa e consultiva nel campo della tutela sociale, dell'igiene, della razionalizzazione umana del lavoro, della preparazione e del perfezionamento professionale;
- 3.5 diffondere tra i lavoratori la conoscenza delle leggi sociali, delle norme protettive del lavoro e di quelle per la prevenzione contro i rischi del lavoro, nonché promuovere nei lavoratori la conoscenza di tutti i problemi, e delle norme relative alla sicurezza sociale e alla crescita del loro benessere sociale, e predisporre, attraverso l'azione del sindacato, ogni attività necessaria per evitare eventuali inadempienze all'obbligo assicurativo ed alle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro da parte di imprenditori e di enti, nonché per accertarne le correlative responsabilità civili e penali;

- 3.6 prestare a tutti i lavoratori e pensionati assistenza tecnica nella redazione delle loro pratiche con le pubbliche amministrazioni e con altri istituti pubblici; prestare assistenza nella compilazione di domande di contributi e benefici di ogni tipo nonché nella compilazione di moduli inerenti allo stato civile e professionale;
- 3.7 effettuare indagini studi e convegni per promuovere l'approfondimento ed il perfezionamento di tutta la legislazione sociale, soprattutto nel ambito della legislazione regionale o provinciale, ed il miglioramento della condizione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- 3.8 adempimento di tutte le altre funzioni, le quali portano direttamente o indirettamente al raggiungimento di tali finalità.

art. 4: l'attività

L'attività dell'istituto S.B.R., in qualunque forma o sede, è svolta gratuitamente ed indistintamente a favore di tutti i lavoratori e pensionati.

art. 5:

Il Patronato rappresenta il lavoratore che gli abbia rilasciato mandato in tutte le pratiche indicate nell'art 3; Lo rappresenta altresì davanti agli organi conciliativi e giurisdizionali per la risoluzione delle controversie riguardanti le prestazioni medesime di cui all'art. 3.

art. 6:

Il Patronato svolge i servizi:

- a) nella sede centrale di Bolzano via Bottai 30;
- b) nelle sede zonali.

Il Patronato non può rifiutare ai lavoratori di prestare l'assistenza secondo le condizioni fissate dal art. 3 e nell'ambito delle prestazioni indicate nel presente statuto. Il Patronato non ha scopo di lucro.

art. 7: organi dell'istituto del Patronato S.B.R.

Sono organi del S.B.R.:

- a) il presidente
- b) il collegio di presidenza
- c) il consiglio di amministrazione
- d) il collegio sindacale

art. 8: il presidente

Il presidente è eletto dal direttivo confederale dell' U.S.A.S. :

- a) ha ed esercita la legale rappresentanza dell' S.B.R., con possibilità di delega.
- b) convoca e presiede il collegio di presidenza ed il consiglio di amministrazione.
- c) cura il raccordo operativo con la segreteria confederale dell' ASGB.
- d) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'istituto e cura i rapporti con le strutture sindacali provinciali ed estere, con i Patronati, i Ministeri, gli enti pubblici nonché con altre istituzioni.

Il presidente in caso di assenza o di impedimento, delega la rappresentanza legale ad uno dei vicepresidenti.

art. 9: il collegio di presidenza





Il collegio di presidenza é composto dal presidente e dai 2 vicepresidenti eletti dal direttivo confederale dell' ASGB. Il collegio al suo interno, procede alla ripartizione dei compiti secondo esigenze funzionali. Spetta al collegio di presidenza:

- a) determinare le materie da portare in discussione al consiglio di amministrazione e vigilare nonché curare l' esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) proporre le direttive di ordine generale per il raggiungimento delle finalità del S.B.R. e per l' attuazione dei rapporti con gli organi dello stato, della regione e delle province, le organizzazioni sindacali e gli istituti assicuratori;
- c) definire le linee per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo; governare lo sviluppo dei programmi di attività e le risultanze dei bilanci disponendo, salvo ratifica del consiglio di amministrazione o richiedendo il consiglio stesso – con il parere del collegio dei sindaci – anche eventuali operazioni di storno dei capitoli di bilancio;
- d) predisporre la relazione annuale per l'ASGB;

Nominare i responsabili della sede centrale nonché delle sedi zonali;

art. 10: il consiglio di amministrazione

É composto dal collegio di presidenza e da 16 (sedici) membri in rappresentanza delle singole organizzazioni sindacali aderenti alla confederazione ASGB nominati dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il consiglio di amministrazione viene convocato dall' presidente almeno 5 volte all'anno.

art. 11: compiti del consiglio di amministrazione

Delibera le linee generali dell'attività dell'istituto nel quadro delle politiche sociali del ASGB. Approva i bilanci preventivo e consuntivo. Autorizza e ratifica eventuali operazioni di storno richiesti o disposti dal collegio di presidenza previo parere del collegio dei sindaci. Approva la relazione annuale per l' ASGB. Ratifica le direttive di ordine generale emanate dal collegio di presidenza. Definisce le proposte di modifica allo statuto da sottoporre all' approvazione del competente organo dell' ASGB; eventuali successive modifiche al presente statuto sono soggette in ogni caso ad approvazione del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale. Il presidente del Patronato S.B.R. é altresí autorizzato e tenuto ad introdurre le variazioni disposte dal Ministero stesso a norme di legge.

art. 12: Il collegio sindacale

Il collegio sindacale é composto da tre membri effettivi e due supplenti ed é costituito dai membri del collegio dei sindaci dell' ASGB. I compiti del collegio sindacale sono:

- a) vigilanza sull' amministrazione dell' istituto S.B.R.
- b) vigilanza sull' osservazione delle leggi e dell' atto costitutivo
- c) vigilanza sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite
- d) vigilanza sulla formazione del bilancio

art. 13: Durata delle cariche

I componenti dei organi dell' istituto decadono con la cessazione dei organi dai quali sono stati eletti o nominati. Non possono comunque durare in carica piú di quattro anni e possono essere riconfermati.

art. 14: Decadenza

Nel corso del mandato la decadenza della carica di componente di uno dei organi dell' istituto S.B.R. é deciso dal consiglio di amministrazione dell' istituto per:

- a) incompatibilità con l' esercizio di attività virtualmente confligente con le finalità dell' istituto.
- b) indegnità morale
- c) cessazione dell' iscrizione ad una delle organizzazioni sindacali aderenti all'ASGB. Le necessarie designazioni sostitutive vengono effettuate dai stessi organi competenti per la nomina.

art. 15: regolamenti

Ciascun organo collegiale dell'istituto S.B.R. delibera un proprio regolamento contenente le dettagliate modalità delle proprie sedute nonché per l'adozione delle delibere di propria competenza.

Questi regolamenti esplicano efficacia meramente interna nell'ambito del organo deliberante.

art. 16: validità delle riunioni e deliberazioni degli organi

Le riunioni degli organi sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide se prese dalla maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per le proposte di modifica statutaria nonché per l'approvazione dei bilanci occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

art. 17: finanziamento dell'istituto

Alle spese occorrenti per il proprio finanziamento l'istituto provvede:

- a) con ontributi assegnati dal ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del D.L. C.P.S. dd. 29.07.1947 nr. 804;
- b) con eventuali contributi della Regione, delle Province e comuni e di altri istituti
- c) con eventuali lasciti e donazioni dei contributi dell'ASGB.

art. 18: esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'istituto si apre il 1. gennaio e si chiude il 31. dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio si procede alla formazione del bilancio consuntivo da approvarsi entro due mesi dell'anno successivo e da comunicarsi ai sensi dell' art. 7 del D.L. C.P.S. 29.07.1947 n. 804 al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale con l'indicazione dei nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Il bilancio di previsione sarà predisposto ed approvato dagli organi competenti entro il mese di ottobre di ogni anno.

Nota: il "bilancio consuntivo" equivale al rendiconto economico e finanziario.

art. 19: destinazione del patrimonio

Durante la vita del SBR è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposti dalla legge.

In caso di scioglimento dell'istituto il patrimonio netto eventualmente risultante sarà, sentito l'organismo di controllo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, devoluto all'ASGB per l'assistenza sociale a favore dei lavoratori.

